Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 9 giugno 1951

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 129 DEL 9 GIUGNO 1951:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 276 del 24 aprile 1951, riguardante il prezzo delle specialità medicinali.

(2435)

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 28 luglio 1950
registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1950
registro Presidenza n. 43, foglio n. 119

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

CASTELLARIN Enrico di Giuseppe e di Mussio Oliva, da Casarsa (Friuli), classe 1921, partigiano combattente (*alla memoria*). — Combattente della libertà, più volte distintosi per decisione e per coraggio, scontratosi con forze tedesche in ritirata, alla resa preferiva l'impari combattimento. Ferito continuava a battersi sino a che cadeva sotto i colpi nemici nel nome d'Italia. — San Giovanni di Casarza (Udine), 28 aprile 1945.

COPETTI Mario di Giacomo e di Pegoraro Ida, da Pisino (Istria), classe 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Combattente della libertà forniva ripetute e belle prove di decisione e di ardimento. Particolarmente si distingueva nel corso di un duro combattimento ingaggiato contro un reparto cosacco al servizio dei tedeschi, validamente contribuendo al buon esito della lotta e cadendo da prode nello adempimento del suo dovere. — Zona del Tagliamento, 25-26 aprile 1945.

CRIVELLARI Terzilio di Arturo e fu Fregnan Pasqualina, da Donada (Rovigo), classe 1914, partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso partigiano, provato in numerosi combattimenti, si distinse particolarmente nel settembre del 1944 a Cà Grimani (Adria) impegnandosi arditamente e continuando nella lotta anche dopo esser stato ferito. Caduto in mani nemiche immolò la vita alla causa della libertà. — Bottrighe (Adria), 12 novembre 1944.

CROCE AL VALOR MILITARE

CASSOTTA Italo di Gaetano e di De Stefani Pierina, da Valdagno (Vicenza), classe 1920, partigiano combattente (*alla memoria*). — Combattente della libertà, in ripetute circostanze diede belle prove di decisione e di coraggio. Circondato da forze preponderanti si battè arditamente e cadde da valoroso nel nome d'Italia. — Corbanese di Tarzo (Treviso), 15 settembre 1944.

CARRARO Gian Riccardo fu Giulio e di Benetazzo Ada, da Schio (Vicenza), classe 1915, partigiano combattente. — Combattente della libertà fornì ripetute e sicure prove di capacità organizzativa ed animatrice. Particolarmente si distinse per coraggio e per decisione nel corso di numerose azioni di sabotaggio e nei combattimenti di Merlengo e di San Pelajo. — Zona di Treviso, gennaio 1944-aprile 1945.

MAGNANI Giuseppe fu Guglielmo e di Rogledi Maddalena, da Port'Albera (Pavia), classe 1896, ten. colonnello di fanteria in s. p. e., partigiano combattente. — In terra straniera ed in condizioni di ambiente particolarmente difficili seguiva, dopo l'armistizio, la via dell'onore e del dovere partecipando attivamente alla lotta di liberazione. Si distingueva nel campo organizzativo e, nel corso di numerosi combattimenti, forniva belle e sicure prove di personale valore. — Montenegro, settembre 1943-marzo 1944.

(2060)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 maggio 1951, n. **375**.

Numero dei diplomi al merito della redenzione sociale da conferirsi annualmente e caratteristiche delle medaglie di cui gli insigniti possono fregiarsi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 24 del decreto 23 giugno 1923, n. 1890, è così modificato:

« Il numero dei diplomi al merito della redenzione sociale, istituiti col decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, è limitato annualmente a 20 per il primo grado, a 90 per il secondo, a 160 per il terzo.

« Gli insigniti del diploma avranno la facoltà di fregiarsi rispettivamente di una medaglia d'oro, di argento e di bronzo.

« Tali medaglie porteranno da un lato l'emblema della Repubblica con la scritta all'intorno « Repubblica Italiana » e dall'altro una corona di alloro con la leggenda « al merito della redenzione sociale »; avranno il diametro di centimetri tre e mezzo e si porteranno alla parte sinistra del petto, appese ad un nastro di seta di colore rosso vivo avente in mezzo una fascia coi colori nazionali orlata di una linea bianca.

« I nomi degli insigniti del diploma saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 5 giugno 1951, n. **376**.

Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, si applica agli impiegati civili non di ruolo in servizio alla data 1° maggio 1948, compresi quelli a ferma temporanea, comunque assunti e denominati, semprechè

all'atto dell'assunzione sussistessero i requisiti per una regolare nomina.

Per ottenere il collocamento nei ruoli speciali transitori previsti dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, gli impiegati statali non di ruolo interessati debbono farne domanda in carta legale, corredata dei documenti occorrenti per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti, all'Amministrazione presso la quale prestano servizio. Questa, nel caso previsto dall'art. 2 del predetto decreto, la trasmette con un rapporto informativo all'Amministrazione nei cui ruoli speciali sia stato chiesto il collocamento. Per il titolo di studio, il certificato di cittadinanza e l'estratto dell'atto di nascita, può farsi riferimento agli atti in possesso dell'Amministrazione.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due mesi dal compimento dell'anzianità di servizio stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, o, qualora l'anzianità stessa sia già compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre due mesi da questa data.

Art. 2.

Ai fini del computo dell'anzianità richiesta per il passaggio nei ruoli speciali transitori, si osservano le vigenti disposizioni legislative per quanto riguarda il servizio civile non di ruolo prestato presso diverse Amministrazioni dello Stato, il servizio militare posteriore alla assunzione all'impiego non di ruolo per richiamo, trattenimento alle armi o adempimento degli obblighi di leva, nonchè le mancate prestazioni di servizio in conseguenza di provvedimenti politici o razziali.

Art. 3.

Coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano i requisiti per chiedere il collocamento nei ruoli speciali transitori ed hanno ottenuto la nomina in un ruolo organico, possono chiedere, entro due mesi dalla data predetta, il collocamento nei ruoli speciali transitori.

Qualora l'interessato dichiari, nella domanda, di voler conservare l'impiego nel ruolo organico e di volere il predetto collocamento ai soli fini del computo della anzianità che avrebbe conseguita nel ruolo speciale transitorio, il collocamento è disposto con la decorrenza prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e fino alla data da cui decorre la nomina nel ruolo organico.

Art. 4.

Sulle domande di collocamento nei ruoli speciali transitori provvede il Ministro competente, previa istruttoria dell'Ufficio del personale e parere del Consiglio di amministrazione che si pronuncerà sulla sussistenza del servizio lodevole e degli altri requisiti prescritti per tale collocamento. La valutazione del servizio è fatta in base agli atti ed alle informazioni esistenti nei fascicoli personali e ad appositi rapporti, compilati dal competente capo di ufficio, sulla condotta, sulla capacità e sul rendimento dell'impiegato.

Qualora il Ministro non ritenga di poter decidere in merito alla domanda per insufficienza degli elementi emersi dalla istruttoria, sentirà il parere di una apposita Commissione, istituita con decreto Ministeriale presso ciascuna Amministrazione e composta di un magistrato amministrativo di grado non inferiore al 4°, con funzioni di presidente, del capo del personale e di un funzionario di grado non inferiore al 5° dell'Amministrazione centrale interessata. Con le stesse modalità possono essere nominati membri supplenti. Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al 9°.

Il collocamento nei ruoli speciali transitori è disposto con decreto Ministeriale che indica anche l'ordine di ruolo, osservati i criteri stabiliti dall'art. 3 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Nel caso in cui il Ministro rifiuti l'inquadramento nei ruoli speciali transitori ne dà comunicazione scritta all'interessato indicandone i motivi.

Art. 5.

Fermo il disposto dell'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per il collocamento nei ruoli speciali transitori di gruppo *A* e *B* del personale assunto nelle corrispondenti categorie di impiego non di ruolo anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sono richiesti i seguenti titoli di studio:

a) il diploma di laurea o titolo equipollente rilasciato da università o da altri istituti di istruzione superiore, per il gruppo *A;*

b) il diploma di licenza di istituto medio di secondo grado o alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure la licenza di istituti di istruzione professionale di terzo grado, per il gruppo *B*.

Art. 6.

Prima del collocamento nei ruoli speciali transitori, e comunque non oltre un mese dalla presentazione della domanda di inquadramento di cui all'art. 1 della presente legge, l'Amministrazione interessata, qualora riconosca l'opportunità che personale non di ruolo di determinate categorie sia trasferito ad altra Amministrazione presso la quale possa essere meglio utilizzato, ne fa proposta alla Commissione centrale per l'avventiziato istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Se la Commissione non delibera entro due mesi dalla proposta, si farà luogo al collocamento nei ruoli transitori della Amministrazione proponente.

Art. 7.

Nel caso di nomina in ruolo speciale transitorio non corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo di appartenenza, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è attribuita la retribuzione stabilita, per la categoria di impiego nella quale avviene la nomina, dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, tenuto conto della anzianità di servizio posseduta; e la differenza tra questa retribuzione e quella eventualmente superiore goduta all'atto della nomina è conservata, a titolo di assegno personale, utile ai fini del trattamento di quiescenza, da riassorbire nei successivi aumenti periodici di retribuzione.

L'importo complessivo della retribuzione e dell'assegno personale non può comunque superare l'importo della retribuzione spettante al sesto aumento periodico.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche quando il collocamento nei ruoli speciali transitori riguardi impiegati non di ruolo con trattamento economico diverso da quello stabilito dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

Gli impiegati collocati nei ruoli speciali transitori i quali ottengano il passaggio nel ruolo organico mediante gli esami di concorso o di idoneità, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, qualora siano provvisti di una retribuzione che, compreso l'eventuale assegno di cui al primo comma del presente articolo, superi lo stipendio iniziale spettante per il grado conseguito, conservano a titolo di assegno personale l'eccedenza sullo stipendio predetto. L'assegno è utile ai fini del trattamento di quiescenza e viene riassorbito negli aumenti di stipendio successivi.

Art. 8.

Salva ogni altra e diversa conseguenza, il collocamento nei ruoli speciali transitori non ha effetto se l'impiegato non presti giuramento secondo le norme della Costituzione della Repubblica, nelle forme stabilite dalla legge.

Art. 9.

I trasferimenti di personale previsti dall'art. 1, comma ultimo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro per il tesoro.

Art. 10.

Presso il Ministero degli affari esteri è istituito un ruolo speciale transitorio di gruppo *A*. Gli appartenenti al detto ruolo speciale transitorio possono essere ammessi a partecipare agli esami di promozione al grado 8° delle carriere di gruppo *A* del Ministero degli affari esteri.

Le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della presente legge concernenti la sistemazione degli impiegati statali non di ruolo nei ruoli speciali transitori non si applicano al personale assunto presso gli uffici diplomatici e consolari all'estero con la qualifica di « impiegato locale », fatta eccezione per gli impiegati locali che, con decreto Ministeriale registrato alla Corte dei conti, sono stati destinati a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale e che alla data della presente legge vi prestino ancora servizio.

Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituito un ruolo speciale transitorio amministrativo di gruppo *A*, senza corrispondenza con il ruolo organico della Magistratura.

Presso il Ministero della difesa non possono essere istituiti ruoli speciali transitori in corrispondenza dei ruoli organici di magistratura e di cancelleria dei tribunali militari. Peraltro, fino a quando non sarà diversamente regolato con legge, gli ufficiali di complemento attualmente incaricati di funzioni giudiziarie o di cancellerie presso i Tribunali militari, continueranno ad essere trattenuti in servizio.

Art. 11.

Gli impiegati non di ruolo di 1ª categoria, in servizio nella Corte dei conti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono collocati, a loro domanda, in un ruolo speciale transitorio di gruppo *A* da istituire presso la Corte stessa, purchè siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dal decreto legislativo predetto.

Gli impiegati collocati nel ruolo di cui al comma precedente possono partecipare, dopo sei anni di servizio qualificato ottimo in detto ruolo, e purchè in possesso degli altri requisiti prescritti dalla legge 24 dicembre 1949, n. 968, ai concorsi per l'ammissione nella carriera di concetto della Corte dei conti, con esclusione dei limiti di età.

Art. 12.

Nei ruoli speciali transitori che saranno istituiti presso il Ministero della pubblica istruzione per il personale non insegnante degli istituti di istruzione secondaria e artistica, compresi quelli dotati di amministrazione autonoma, ai fini della determinazione dei requisiti per la nomina regolare ai sensi dell'art. 1 della presente legge, si ha riguardo, per i posti non previsti dalle tabelle organiche, al numero delle classi effettivamente funzionanti o al numero degli alunni alla data del 1° maggio 1948 o anche alla data dell'assunzione in servizio antecedente al 1° maggio 1948 qualora tale riferimento sia più favorevole all'impiegato.

Art. 13.

Agli impiegati non di ruolo, in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, che, a norma dei precedenti articoli, siano inquadrati nei ruoli speciali transitori, viene attribuita una anzianità di anni quattro al 1° maggio 1948, utile ai fini dell'art. 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

In deroga a ogni altra disposizione in vigore, gli impiegati non di ruolo di cui al comma precedente forniti di meriti combattentistici e che vengano inquadrati nei ruoli speciali transitori conseguono soltanto l'aumento periodico di retribuzione in corso all'atto dell'inquadramento con la riduzione di due anni sul periodo di tempo prescritto dall'art. 1 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207. Qualora tale riduzione non sia interamente utilizzabile ai fini del menzionato aumento periodico, la parte eccedente sarà utilizzata per quello immediatamente successivo.

Gli impiegati non di ruolo di cui ai commi precedenti possono chiedere, nei modi e termini stabiliti dall'art. 1 della presente legge, invece dell'inquadramento nei ruoli speciali transitori, di essere ammessi, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, in base al titolo di studio posseduto ed alle mansioni della categoria di appartenenza, ai gradi iniziali dei corrispondenti ruoli organici di gruppo *A*, *B*, *C*, e del personale subalterno, dopo l'ultimo iscritto, andando ad occuparvi un terzo dei posti disponibili alla stessa data di entrata in vigore della presente legge, o che si renderanno tali successivamente. Coloro che non troveranno capienza utile nella detta aliquota di posti saranno collocati in soprannumero, in attesa di graduale assorbimento. Qualora l'impiegato che domanda l'ammissione ai ruoli organici sia fornito di un titolo di studio diverso da quello specificamente prescritto per l'appartenenza all'Amministrazione presso cui presta servizio non di ruolo, ha diritto di chiedere l'ammissione nei ruoli organici di altra Amministrazione i cui ordinamenti consentono quel titolo e purchè presso detta Amministrazione siano istituiti ruoli speciali transitori in corrispondenza dei detti ruoli organici.

Ai fini del collocamento nei ruoli organici si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 4.

L'impiegato non di ruolo eventualmente fornito di una retribuzione superiore allo stipendio spettantegli col collocamento nei ruoli organici, conserva l'eccedenza a titolo di assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio e utile ai fini del trattamento di quiescenza.

Al personale in servizio non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939, che successivamente alla data stessa abbia ottenuto la nomina in ruolo organico, è attribuita, ove occorra, ai fini dell'art. 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, un'anzianità di ruolo di cinque, sette, nove anni al 1° maggio 1948, rispettivamente per gli impiegati di gruppo *A, B* e *C*.

Gli impiegati di cui ai commi primo e sesto del presente articolo possono essere promossi ai gradi 8° di gruppo *A*, 9° di gruppo *B* e 11° di gruppo *C* soltanto in soprannumero e nella medesima proporzione in cui possono essere promossi ai medesimi gradi gli impiegati dei ruoli organici del grado immediatamente inferiore, abbiano o meno questi ultimi maturata l'anzianità per l'ammissione allo scrutinio o agli esami di promozione.

I posti in soprannumero risultanti in applicazione del presente articolo saranno assorbiti soltanto con la promozione al grado superiore o in seguito alla cessazione dal servizio degli impiegati promossi in soprannumero.

Nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo *A, B* e *C* saranno mantenuti scoperti tanti posti quanti sono gli impiegati in soprannumero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi.

Art. 14.

Salvo ogni altro diverso e maggiore beneficio di legge, il personale in servizio dell'Amministrazione dell'Africa italiana da data anteriore al 1° maggio 1948, assunto in base al contratto tipo approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, è autorizzato ad avvalersi, previa domanda da presentarsi nei modi e termini stabiliti dall'art. 1 della presente legge, dell'inquadramento nei ruoli speciali transitori o della sistemazione nei ruoli organici, ai sensi ed agli effetti del precedente art. 13, con il diritto, in questo secondo caso, di chiedere la sistemazione presso una delle Amministrazioni i cui ordinamenti prescrivono il titolo specifico di studio posseduto dal personale interessato e purchè presso detta Amministrazione siano istituiti ruoli speciali transitori in corrispondenza dei detti ruoli organici.

Al personale che si avvale delle facoltà previste dal primo comma del presente articolo è attribuito un assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti, pari alla differenza fra il nuovo trattamento economico ad esso complessivamente spettante per retribuzione, assegno perequativo e tredicesima mensilità di stipendio, e quello già in godimento a titolo di stipendio, indennità di funzione e tredicesima mensilità di stipendio. Al personale medesimo il premio giornaliero di presenza ed i compensi per lavoro straordinario sono corrisposti nelle misure unitarie attualmente spettanti, con ragguaglio agli stipendi in godimento.

E' applicabile anche al personale di cui al presente articolo il riscatto del servizio prestato nella qualità di contrattista tipo, secondo le norme dei successivi articoli 17 e 18.

Art. 15.

In caso di passaggio dai ruoli speciali transitori ai gradi iniziali dei ruoli organici, il servizio di ruolo transitorio è considerato utile nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti sulla valutazione dei servizi prestati in altri ruoli organici.

Art. 16.

I ruoli speciali transitori sono pubblicati ogni anno con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 17.

Le disposizioni legislative attualmente in vigore che, ai fini del trattamento di quiescenza, consentono il riscatto dei servizi non di ruolo, limitatamente alla metà della loro durata, sono abrogate con l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

Coloro i quali, precedentemente alla entrata in vigore del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, abbiano chiesto il riscatto del servizio non di ruolo prestato, che, secondo le disposizioni allora vigenti, era riconoscibile fino alla metà della sua durata, possono riscattarne in tutto o in parte il residuo in base alle norme dell'art. 9 del predetto decreto. In tal caso le disposizioni dei commi secondo e terzo dello stesso art. 9 si applicano con riferimento al servizio complessivamente riscattato.

La disposizione del precedente comma ha effetto dal 1° maggio 1948.

Qualora le domande di riscatto della residua parte del servizio non di ruolo siano presentate entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il contributo di riscatto relativo a tale residua parte è calcolato sulla retribuzione spettante al 1° maggio 1948. Anche il contributo di riscatto integrativo relativo ad istanze che saranno presentate dopo tale data sarà calcolato in relazione soltanto alla residua parte.

Art. 19.

Per gli impiegati che verranno collocati nei ruoli speciali transitori con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali chiedano il riscatto del servizio non di ruolo entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di collocamento in ruolo nel bollettino ufficiale del personale, il contributo di riscatto è calcolato sulla retribuzione spettante alla data di decorrenza del collocamento in ruolo.

Art. 20.

Per coloro i quali, avendo l'anzianità di servizio non di ruolo stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, presentino domanda di collocamento nei ruoli speciali transitori, cessa il versamento delle contribuzioni per le assicurazioni sociali obbligatorie e relativi fondi di integrazione e di solidarietà sociale, a decorrere dalla data di collocamento nei ruoli stessi.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale non è tenuto al rimborso di contributi previsto dall'art. 9, comma ultimo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, quando, alla data del collocamento dell'impiegato nei ruoli speciali transitori o nei ruoli organici, abbia già provveduto alla liquidazione della pensione di vecchiaia.

Art. 21.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente e del Ministro per il tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate, in quanto occorra, le norme necessarie per adeguare le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e quelle della presente legge ai regolamenti del personale delle Amministrazioni con ordinamento autonomo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1951

Conferma di un sindaco del Monte di credito su pegno di Milano, ente morale con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto l'art. 22 dello statuto del Monte di credito su pegno di Milano, approvato con decreto Ministeriale del 23 marzo 1950;

Visto il proprio decreto 23 marzo 1950, con il quale il dott. Ezzelino Stanghellini è stato confermato sindaco del Monte di credito predetto per l'anno 1950;

Considerato che il dott. Stanghellini scade di carica con l'approvazione del bilancio 1950;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Ezzelino Stanghellini è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Milano, ente morale con sede in Milano, e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1951.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1951

Il Ministro: PELLA

(2774)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1951

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Rieti, ente morale con sede in Rieti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto 27 settembre 1945, con il quale i signori avv. gr. uff. Ippolito Rosati ed Emilio Tiburzi sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Rieti;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti dalle rispettive cariche per compiuto periodo e che gli stessi hanno presentato le loro dimissioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori gen. Amedeo Liberati ed avv. Pietro Carotti sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Rieti, ente morale con sede in Rieti, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1951

Il Ministro: PELLA

(2782)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1951.

Salari medi convenzionali per gli addetti ai lavori di trebbiatura nella campagna 1951 agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Veduti gli articoli 39, 40 e 41 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, che fissano i criteri per la determinazione dei salari ai fini della liquidazione della indennità per infortuni sul lavoro;

Veduto il foglio n. 250-*C* del 21 marzo 1951, con il quale l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro chiede la fissazione della tabella di detti salari medi convenzionali per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la campagna 1951;

Sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata agli effetti dell'art. 40 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, la seguente tabella dei salari medi convenzionali giornalieri per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la campagna 1951:

1) macchinista addetto alla condotta delle locomobili a vapore	L.	1100
2) fuochista addetto alla alimentazione del fuoco nelle locomobili	»	900
3) motorista addetto alla condotta dei motori a scoppio o elettrici	»	1100
4) conduttore di motore a scoppio o elettrico non patentato	»	950
5) aiutante del motorista o del fuochista	»	900
6) imboccatore	»	850
7) pressatore, paglierino, gramerino, camarolo e simili	»	800
8) ausiliari uomini	»	700
9) ausiliari donne	»	600
10) ausiliari di età inferiore ai 18 anni	»	550

Art. 2.

In esecuzione dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il salario da assumere come base per la liquidazione delle indennità di inabilità temporanea è uguale a trecento trecentosessantesimi dei salari medi convenzionali predetti ed il salario annuo da assumere come base per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e delle rendite ai superstiti si considera uguale a trecento volte i predetti salari medi, ferma restando la disposizione di cui al terzo comma del suddetto art. 39. Detti salari si intendono comprensivi del vitto eventualmente somministrato ai lavoratori dai rispettivi datori di lavoro.

Roma, addì 26 maggio 1951

p. *Il Ministro*: Rubinacci

(2843)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1951.

Segni caratteristici dei buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1960 al portatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 30 dicembre 1950, n. 1040, concernente l'autorizzazione ad emettere buoni del Tesoro novennali 5 % a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1951, n. 8, autorizzante l'emissione dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1960;

Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dello stesso giorno, contenente le norme della emissione dei buoni stessi;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei buoni del Tesoro al portatore, novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1960;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1960, emessi in forza della legge 30 dicembre 1950, n. 1040 e del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1951, n. 8, sono distinti in sette tagli, per il rispettivo importo nominale di lire cinquemila, diecimila, ventimila, cinquantamila, centomila, cinquecentomila e un milione.

Ciascun titolo si compone: di una matrice, del corpo e di un foglio di diciotto cedole.

La matrice è collocata a sinistra del corpo del titolo ed il buono ne viene distaccato all'atto della emissione lungo una lista di separazione, a fondino ondulato, su cui è stampata la leggenda « Repubblica Italiana ».

Le diciotto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne di sei cedole ciascuna, numerate dall'esterno verso l'interno e dal basso verso l'alto, progressivamente da 1 a 18. La cedola n. 1, di scadenza 1° ottobre 1951, non è stampata, perchè la rata d'interessi è stata corrisposta anticipatamente all'atto della sottoscrizione.

Art. 2.

I buoni sono stampati su carta filigranata di colore azzurro pallidissimo per tutti i tagli.

La filigrana è costituita da una caravella (in filigrana scura), posta in basso del titolo, da un'ancora (in filigrana scura), posta in alto a sinistra di ogni cedola, e da un dischetto con il numero d'ordine della cedola (in filigrana chiara), al centro di ogni cedola.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è limitato da una cornice rettangolare, costituita da una composizione a motivi ornamentali che si ripetono, interrotta in alto e in basso.

In alto, dentro la cornice, su un fondino finissimo con leggenda ondulata « Buono del Tesoro », ripetuta innumerevoli volte, è stampata una grande composizione ornamentale — con al centro l'effige di Cristoforo Colombo, a sinistra della quale è impressa la scritta « C. Colombo » ed a destra « 12-10-1492 » — sormontata da due nastri, su cui si leggono le parole « Repubblica Italiana; in basso, altra composizione di soggetti marini stilizzati, comprendente una conchiglia a fondo chiaro, attraverso cui è visibile la filigrana del titolo. Al centro del corpo del titolo campeggia un sottofondino con la cifra « 1960 ».

Procedendo dall'alto in basso, il corpo del buono presenta le seguenti leggende: Direzione generale del debito pubblico — buoni del Tesoro novennali 5 % — a premi — di scadenza 1° aprile 1960 — Legge 30 dicembre 1950, n. 1040 — Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1951, n. 8 — Titolo appartenente alla serie (numero, seguito da una lineetta obliqua e dalla cifra 1960) — del capitale nominale di lire — (valore del buono in lettere) — rappresentante (quantità dei titoli) buoni unitari — di lire cinquemila ciascuno. Seguono i numeri o il numero di iscrizione del titolo e poi le diciture: fruttante l'interesse annuo di lire — (importo in lettere) — iscritto nel Gran Libro del debito pubblico — con godimento dal 1° aprile 1951 — Roma, 1° aprile 1951. Seguono le firme del Direttore Generale (de Liguoro), il visto per la Corte dei conti (M. d'Onofrio) e la firma del Capo divisione (A. Gennaro). In basso alla cornice è indicato il numero 208.000 di posizione e, fuori della cornice, in carattere capillare: « Istituto Poligrafico dello Stato — Officina Carte-Valori ». Di fianco, a sinistra della firma del direttore generale, in apposito spazio circolare a fondino ondulato, è impresso il bollo a secco dello Stato, con la leggenda circolare « Debito pubblico della Repubblica Italiana », in una cornice a perline.

Art. 4.

Il rovescio del corpo del buono è limitato da una cornice rettangolare a tratteggio trasversale, costituita da formelle che si ripetono, raffiguranti un'ancora.

Entro la cornice vi è un fondino a tratteggio trasversale, che riproduce una caravella in mare.

Sul fondino, in alto, è stampato un estratto delle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % 1960 e, in basso, uno spazio riservato per le annotazioni relative al pagamento dei premi.

Al centro in basso, sulla cornice, in una conchiglia stilizzata, è stampato, in cifre, l'importo nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta a motivi simmetrici ripetuti, contenente un fondino finissimo con leggendina capillare « Buono del Tesoro » ripetuta innumerevoli volte, interrotta a sini-

stra da uno spazio circolare con fondino ondulato, su cui è impresso un piccolo bollo a secco dello Stato, con leggendina circolare « Debito pubblico della Repubblica Italiana ».

La cornicetta forma, in alto, nei due lati, uno spazio quadrato, con tratteggio ondulato orizzontale. In quello a sinistra è visibile in trasparenza la filigrana, in quello a destra sono indicati la scadenza ed il valore (in cifre) della cedola. Negli angoli superiori esterni di questi spazi, in quadratino a fondo chiaro, limitato da cornicetta lineare, è stampato il numero progressivo della cedola.

Nel corpo di ciascuna cedola sono impresse, dall'alto in basso, le seguenti leggende: Direzione generale del Debito pubblico Buoni del Tesoro novennali 5 % 1960 Legge 30 dicembre 1950, n. 1040 D. P. R. 19 gennaio 1951, n. 8. Seguono le indicazioni della scadenza cedolare, dell'importo in lettere ed in cifre della cedola, della serie e del numero o dei numeri d'iscrizione del buono.

Come sottofondino, al centro della cedola, campeggia la cifra « 1960 ».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca al centro una composizione a forma di losanga con motivi di soggetti marini, ricavati con tratteggio trasversale, racchiudente, in uno spazio in bianco, il numero d'ordine della cedola.

Sotto la losanga è stampata la leggenda « 5 % B.T.N. 1960 5 % ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei buoni è eseguita in colori diversi per ciascun taglio, e precisamente:

da L. 5.000 in blù;
» » 10.000 in rosso bruno;
» » 20.000 in arancione;
» » 50.000 in verde;
» » 100.000 in bruno;
» » 500.000 in grigio lavagna;
» » 1.000.000 in viola malva.

La numerazione, le serie, le firme del prospetto del buono, la serie e la numerazione delle cedole sono impresse, in nero, tipograficamente.

Le leggende, il valore ed i numeri d'ordine del rovescio del titolo e delle cedole sono stampati litograficamente in nero.

La cifra « 1960 » che campeggia al centro del titolo e di ciascuna cedola è stampata litograficamente in rosa.

I modelli dei buoni al portatore considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1951

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1951
Registro Tesoro n. 9, foglio n. 137. — GRIMALDI

(2847)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritti dell'Oriente mediterraneo presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Roma.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di diritti dell'Oriente mediterraneo, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2853)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Bologna.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Bologna è vacante la cattedra di istituzioni di diritto privato cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2821)

Vacanza della cattedra di fisica sperimentale presso la Facoltà di scienze della Università di Catania

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze dell'Università di Catania è vacante la cattedra di fisica sperimentale cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2855)

Vacanza della cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Messina.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina, è vacante la cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2854)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa coltivatori diretti « S.A.C.C.DI. », in Roma e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 maggio 1951, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa coltivatori diretti « S.A.C.C.DI. », con sede in Roma, ed è stato nominato commissario il dott. Sergio Ruggeri.

(2729)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche di intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	142909	1.080 —	Maisto Antonio fu *Salvatore*, interdetto sotto la tutela della moglie Sagliocchi Ida, dom. a Napoli.	Maisto Antonio fu *Raffaele*, ecc., come contro
B. T. N. 5 % (1950) Serie 3ª	264	Cap. nom. 4.000 —	Alberti Angelo fu *Agostino, minore sotto la patria potestà della madre Colombo Rosetta fu Giuseppe.*	Alberti Angelo fu *Francesco e fu Gamba Barbara.*
B. T. N. 5 % (1950) Serie 5ª	158	Cap. nom. 1.500 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(2286) Roma, addì 8 maggio 1951 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 439 — Data: 9 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Mantova — Intestazione: Nouvenne Ercole di Alessandro — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 139 — Data: 14 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Novara — Intestazione: Fortis Federico di Angelo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 54 — Data: 29 settembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Siracusa — Intestazione: Picone Ezio fu Ernesto — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % — Capitale: L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 422 — Data: 9 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Verona — Intestazione: Tedeschi Wanda fu Riccardo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale: L. 13.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2840 — Data: 25 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Falocchi Giovanna fu Faustino vedova Ducoli — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1775 — Data: 31 gennaio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Modena — Intestazione: Venturi Alfredo fu Arturo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale: L. 14.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1725 — Data: 24 gennaio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Venezia — Intestazione: Pantarotto Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 73 — Data: 7 agosto 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Tedesco Francesco fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Capitale: L. 14.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1640 — Data: 19 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Tango Bartolomeo di Simplicio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3 % (1934) — Capitale: L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 108 — Data: 20 marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: D'Evoli Michelina di Michele — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita: L. 6250.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 maggio 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2587)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Piano di ricostruzione e piano regolatore generale del comune di Pratovecchio

Con decreto Ministeriale 29 aprile 1951, n. 1099, è stato disposto che il comune di Pratovecchio sostituisca, con un piano regolatore generale del suo territorio, il proprio piano di ricostruzione, dipendente dai danni bellici, già approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1947, e che continuerà ad avere vigore fino alla formale approvazione del suddetto piano regolatore generale.

(2820)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di due componenti della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 19 ottobre 1950, n. 20426.2/12114, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1949;

Vista la nota del Prefetto di Cuneo, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. dott. Enrico Zilocchi specialista in ostetricia, impedito da motivi professionali, e l'ostetrica condotta Carlotta Cattaneo, per motivi di salute, nella qualità di componenti della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Enrico Zilocchi e dell'ostetrica condotta Carlotta Cattaneo, sono nominati componenti della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo il dott. Alessandro Manfroni, specialista in ostetricia, e l'ostetrica condotta Caterina Volpengo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 15 maggio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2832)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a cinque posti di alunno d'ordine in prova, nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza (gruppo C) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riguardante l'ordinamento gerarchico dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, circa l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni ed il decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, che ne approva il regolamento e la legge 3 giugno 1950, n. 375;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, recante norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, riguardante i benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze in vigore per gli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti nella guerra 1940-1943 le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione nazionale;

Visto il decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, per il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti di guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione di benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dai territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi d'Africa taluni benefici previsti per i reduci;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che stabilisce l'ordine di graduatoria dei titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1947, n. 800, che apporta aggiunte all'art. 1 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, a favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, che apporta aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 ed al decreto legislativo 24 luglio 1947, n. 800, a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e dei congiunti dei caduti per servizio;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante il possesso dei requisiti per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni statali;

Visto il regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25 (art. 5), concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, che prevede l'ammissione ai pubblici concorsi prescindendo dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando, già rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, numero 1488, che eleva il limite massimo di età nei confronti di coloro che abbiano riportato — per comportamento contrario al regime fascista — sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, con il quale vengono concesse alcune agevolazioni, per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno e la legge 18 dicembre 1950, n. 1080;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, che eleva temporaneamente il limite massimo di età valido per l'ammissione a pubblici concorsi;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, che eleva temporaneamente il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi delle vedove dei caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, nonchè le leggi 12 aprile 1949, n. 149 e 11 aprile 1950, n. 130, riguardanti provvidenze economiche a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministero del tesoro, in data 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazioni ai ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 gennaio 1951, n. 91781/12106.2.15, con la quale viene autorizzato l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ad indire un concorso per esami a cinque posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza (gruppo *C*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinque (5) posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza (gruppo *C*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 1947, numero 207, uno dei posti suindicati è riservato agli impiegati civili non di ruolo che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 2, abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole, con mansioni proprie del ruolo per il quale viene indetto il presente concorso.

Art. 2.

Chiunque intenda partecipare al concorso suddetto dovrà rivolgere e fare pervenire apposita domanda documentata al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), non oltre il termine di novanta (90) giorni decorrenti da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, salva l'eccezione prevista a favore dei candidati che si trovino nelle condizioni indicate all'art. 7 successivo.

Art. 3.

Le domande che fossero presentate o che pervenissero al suddetto Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio affari generali e personale, dopo il termine previsto al precedente art. 2, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali od a qualsiasi altro ufficio diverso da quello sopra indicato, non saranno prese in considerazione.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Art. 4.

La domanda dovrà essere scritta su carta bollata da L. 32 ed essere firmata dal candidato, il quale indicherà, in essa, il proprio cognome, il nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui dovranno indirizzarsi le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda il concorrente dovrà elencare i documenti che la corredano e dichiarare se ha partecipato a precedenti concorsi per lo stesso impiego e con quale esito e di accettare qualunque residenza gli venisse assegnata.

Art. 5.

Hanno titolo a partecipare al concorso sopra indicato coloro che sono in possesso dell'attestato di licenza di scuola media di 1° grado o di titolo equipollente.

Art. 6.

A corredo della domanda debbono prodursi i documenti seguenti:

a) il titolo di studio di cui all'articolo precedente, in originale od in copia autentica notarile;

b) l'estratto dell'atto di nascita (in carta bollata da L. 40) rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, comprovante che il candidato, alla data del presente decreto di bando, ha compiuto il 18° e non oltrepassato il 35° anno di età.

Il limite massimo di età, come sopra indicato, è elevato di cinque anni per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, abbiano preso parte ad azioni di guerra, oppure rivestano la qualifica di ex partigiani combattenti o di reduci dalla deportazione, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra. La stessa elevazione del limite massimo di età è concessa a coloro che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste dai decreti legislativi 3 settembre 1947, n. 885, e 26 febbraio 1948, n. 104.

Il detto limite di età è elevato a 44 anni:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione nazionale, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, a favore dei quali siano stati liquidati o siano in corso di liquidazione, pensioni od assegni privilegiati, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o nelle voci da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, oppure nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

2) per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione;

3) per gli ex combattenti ed assimilati, i quali risultino decorati al valore militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati, commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato — per comportamento contrario al regime fascista — sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Inoltre il limite massimo di età è aumentato:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla medesima data.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computabile agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo indicato all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944).

La condizione del limite massimo di età non è, però, richiesta agli aspiranti che siano impiegati di ruolo, in servizio dello Stato, nonchè agli impiegati statali non di ruolo i quali alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole, con mansioni proprie del ruolo per il quale viene indetto il presente concorso;

c) il certificato di cittadinanza italiana (in carta da bollo da L. 24).

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta per decreto;

d) il certificato (su carta da bollo da L. 24) rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che l'aspirante ha il pieno godimento dei diritti politici; ovvero, nel caso di insufficienza di età, che egli non è incorso in alcuna delle sanzioni che comportano la perdita dei diritti politici;

e) il certificato (su carta bollata da L. 24) di regolare condotta, morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza da almeno un anno. Nel caso di permanenza minore, anche altro certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale il candidato ha avuto la precedente residenza entro l'anno;

f) il certificato (su carta bollata da L. 24) di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario comunale da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Tale certificato dovrà essere autenticato dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale, oppure dal comandante superiore, se rilasciato da un medico militare. Nel caso, invece, che il certificato di cui trattasi venga rilasciato dallo ufficiale sanitario comunale, la qualifica e la firma di questi dovrà essere autenticata, con dizione esplicita, dal sindaco, mentre la firma del sindaco dovrà, a sua volta, essere convalidata dal prefetto.

Tuttavia, qualora il sindaco ritenga di trasmettere il certificato suddetto alle autorità prefettizie munendolo di un semplice « visto », l'autenticazione specifica della qualifica e della firma dell'ufficiale sanitario comunale dovrà risultare da convalida prefettizia.

Gli aspiranti invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nazionale e gli invalidi civili per fatti di guerra, debbono produrre un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati a visita medica di controllo da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie del personale d'ordine dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

g) il certificato generale del casellario giudiziale (su carta da bollo da L. 85);

h) il documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva:

1) coloro che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari dovranno produrre il certificato di esito di leva o quello di iscrizione nelle liste di leva (in carta da bollo da L. 24 e vidimato dal commissario di leva). Nel caso in cui il candidato sia stato autorizzato a prestare il servizio militare con ritardo, dal certificato dovranno risultare le ragioni determinanti tale autorizzazione;

2) coloro che abbiano invece adempiuto agli obblighi militari dovranno produrre la copia dello stato di servizio militare od uno stralcio di esso, se ufficiali, e copia del foglio matricolare od uno stralcio del medesimo, se sottufficiali o militari di truppa. Tale documento deve essere provvisto di bollo per L. 40 sul primo foglio e per L. 32 su ogni altro foglio intercalare.

I candidati ex combattenti e partigiani combattenti sono tenuti a presentare, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare — debitamente annotata, nello apposito specchio, delle azioni e benemerenze di guerra — anche la prescritta dichiarazione integrativa da rilasciarsi in carta da bollo da L. 24 (oppure, se compilata su modulo a stampa, con marche da bollo per L. 32) ed in conformità delle disposizioni in materia, della competente autorità militare, onde comprovare i servizi resi nei reparti operanti.

Le concessioni di medaglie al valore militare, di croci di guerra, le promozioni straordinarie per meriti di guerra, la qualità di ferito in combattimento o di legionario fiumano ed ogni altra attestazione di meriti militari, debbono essere provate con d'esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale od in copia autentica notarile.

I candidati invalidi di guerra od assimilati, sono tenuti a provare tale loro qualità mediante il decreto di concessione della relativa pensione, oppure con il certificato mod. 69-*bis*, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o con l'attestazione da parte della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra da cui risultino altresì indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta al candidato la qualità di invalido ai fini della di lui iscrizione nei ruoli provinciali (art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312).

Tale attestazione deve essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra, i figli degli invalidi di guerra e i rispettivi assimilati, debbono dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato (in carta da bollo da L. 24) del competente comitato dell'Opera nazione per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la presentazione della dichiarazione modulo 69-*bis*, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato (in carta bollata da L. 24) del sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I cittadini che furono deportati dal nemico, debbono far risultare tale circostanza mediante attestazione del sindaco del Comune di residenza, su carta bollata da L. 24, da vidimarsi dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, debbono presentare, entro il termine fissato dal presente bando di concorso (art. 2) tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dai territori di confine, comprovabile mediante l'apposita attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948).

I profughi dall'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, debbono presentare, entro il termine previsto dal presente bando di concorso (art. 2), tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dall'Africa italiana da comprovare nei modi di cui all'art. 3 del succitato decreto legislativo n. 104.

Le anzidette attestazioni debbono essere legalizzate ed autenticate ai sensi di legge;

i) lo stato di famiglia (su carta bollata da L. 24) da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo normale domicilio. Tale certificato non è richiesto per i celibi;

k) il documento d'identità personale con fotografia recente e con firma, da autenticarsi entrambi dal sindaco o da un notaio (in bollo da L. 24 se il documento venga compilato su carta bollata normale, o con apposizione di marche per L. 32 se il documento si faccia constare della sola fotografia firmata, debitamente legalizzata).

Tanto la domanda, quanto i documenti che la corredano, vanno prodotti in carta bollata, conformemente alle indicazioni contenute nel presente decreto.

Nel caso di irreperibilità di carta adeguata ed in ogni altro caso che risulti eccezionalmente previsto dalla legge, l'eventuale apposizione di marche da bollo suppletive, rivolta a legalizzare gli atti relativi al presente concorso, sarà ritenuta regolare soltanto se convalidata dall'annullamento delle marche stesse da parte del competente Ufficio del bollo e registro.

Tutti i documenti, ad eccezione di quelli che vengono rilasciati a Roma, debbono essere muniti delle occorrenti autenticazioni e delle relative marche amministrative.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *i*) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo in una Amministrazione dello Stato possono esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) e, ove non siano ex combattenti, quello di cui alla lettera *h*); debbono però esibire una copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione alla quale appartengono (fornita di bollo per L 40 sul primo foglio e per L. 32 su ogni altro foglio intercalare).

Gli impiegati non di ruolo, i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1, secondo capoverso, del presente decreto, sono tenuti a presentare apposito certificato, in carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dall'Amministrazione cui appartengono, dal quale risulti che il concorrente presta ininterrotto e lodevole servizio, con mansioni proprie del ruolo per cui concorre, da data anteriore, di almeno due anni, a quella di scadenza del termine di cui all'art. 2 del presente decreto.

I concorrenti che non siano impiegati di ruolo, ma che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre, in luogo dei certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), ed *h*), primo comma, un certificato (in carta bollata da L. 24) del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano. I concorrenti che si trovino sotto le armi e che rivestano la qualifica di ex combattenti sono però tenuti a produrre il documento di cui alla lettera *h*), punto 2.

Art. 7.

Tanto la domanda quanto i documenti sopra indicati dovranno pervenire al Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), senza riserve, entro il termine previsto dall'art. 2 del presente decreto e la domanda stessa non dovrà contenere alcun riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, anche se appartenenti allo stesso Ministero dei trasporti, eccezione fatta per il titolo di studio originale, in sostituzione del quale dovrà peraltro prodursi un certificato della competente autorità scolastica (in carta bollata da L. 24). In tal caso, il concorrente indicherà nella domanda l'Amministrazione presso la quale trovasi depositato il titolo di studio originale.

I documenti, comprovanti il possesso di titoli preferenziali, debbono essere prodotti, anch'essi, nel termine utile stabilito dall'art. 2 del presente decreto, salva ai candidati, che risulteranno ammessi alla prova orale, la facoltà di produrre, prima di detta prova, quei documenti che attestino il possesso di nuovi titoli valutabili, per la formazione della graduatoria dei vincitori del concorso, acquisiti dopo la scadenza del termine di cui al ripetuto art. 2.

I candidati i quali, nei termini stabiliti, faranno pervenire, a corredo della domanda, documenti non regolari, potranno — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — essere invitati a regolarizzarli entro un termine stabilito ed anche, ove occorra, essere ammessi agli esami scritti, con riserva di definitiva ammissione dopo che avranno regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

Coloro che si trovano sotto le armi e coloro che risiedono fuori del territorio nazionale, hanno facoltà di produrre, entro il termine suddetto, la sola domanda, con l'obbligo di far pervenire i documenti prescritti al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre il decimo giorno prima dell'inizio delle prove scritte d'esame, purchè venga allegato, alla domanda di ammissione al concorso, un documento in bollo comprovante la particolare posizione in cui si trova l'interessato.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga, per la presentazione dei documenti a quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Resta ferma, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati di cui al precedente comma, di produrre documenti equipollenti a quelli di rito, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi, e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare. In tal caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti od atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Anche per tali documenti che risultassero irregolari, la Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione contenuta nel secondo capoverso del presente articolo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile normale per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto a favore dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

Non potranno partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti concorsi al grado iniziale del ruolo del personale d'ordine e di assistenza (gruppo *C*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 9.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami stessi consteranno di due prove scritte obbligatorie ed una prova orale, oltre una prova facoltativa di stenografia.

Gli aspiranti dovranno dichiarare, nella domanda di ammissione al concorso, se intendano sostenere la prova facoltativa di stenografia.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto Ministeriale.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, nel giorno che sarà tempestivamente fatto conoscere agli interessati.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 12

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:

un funzionario del ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di grado non inferiore al 5°, presidente;

due funzionari del ruolo suddetto, di grado non inferiore al 6°, membri;

un funzionario del ruolo suddetto, di grado non inferiore al 7°, membro;

un professore insegnante stenodattilografia;

un funzionario appartenente ai ruoli di gruppo *A* o *B* dell'Ispettorato generale suddetto, segretario.

Art. 13.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

La prova orale s'intenderà superata se i candidati otterranno in essa la votazione di almeno sei decimi; la votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del punto ottenuto nella prova orale.

Ai candidati che avranno riportato la sufficienza nella prova facoltativa di stenografia la Commissione attribuirà una votazione aggiuntiva da un minimo di punti 0,40 ad un massimo di punti 2.

La votazione definitiva risulterà dalla somma della votazione complessiva delle prove d'esame obbligatorie con la votazione concernente la prova facoltativa di stenografia.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione definitiva come sopra indicata, tenendo presenti, a parità di voti, i diritti preferenziali stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti e della riserva dei posti di cui all'art. 1.

Art. 14.

I concorrenti che supereranno gli esami, ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi.

Trascorso l'indicato periodo di prova, coloro che a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° del gruppo *C*.

Coloro che, sempre a giudizio del Consiglio di amministrazione, fossero, invece, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà al Consiglio di amministrazione di prorogare il periodo di prova per non più di altri sei mesi.

Art. 16.

Ai vincitori del concorso saranno corrisposti, durante il periodo di prova, un assegno mensile ragguagliato al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 13° del personale di ordine e di assistenza (gruppo *C*) e le indennità previste dagli articoli 2 e successivi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Art. 17.

Le prove di esame si svolgeranno in conformità del programma come appresso stabilito:

A) *Prove scritte*:
1) composizione di lingua italiana;
2) prova di dattilografia;
3) le prime dieci righe della composizione serviranno come saggio di calligrafia;
4) prova facoltativa di stenografia.

B) *Prova orale*:
1) diritti e doveri dell'impiegato;
2) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato ed in particolare sull'ordinamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
3) nozioni sulla legge e sul regolamento per la contabilità generale dello Stato;
4) nozioni sulla tenuta degli archivi;
5) nozioni elementari di statistica;
6) elementi di storia d'Italia, dal 1821 ai giorni nostri;
7) elementi di geografia d'Europa e particolarmente di Italia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 aprile 1951

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1951
Registro bilancio Comunicazioni n. 24, foglio n. 46

(2838)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a centocinquanta borse di studio per il perfezionamento nelle diverse discipline che interessano il campo dell'agricoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto 4 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 6 stesso mese, registro n. 4 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 363, col quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a centocinquanta borse di studio per il perfezionamento nelle diverse discipline che interessano il campo dell'agricoltura, da usufruire presso istituti di ricerca, istruzione e sperimentazione agraria;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli e per esami a centocinquanta borse di studio, di cui alle premesse, è costituita come appresso:

prof. Ugo De Cillis, direttore della Stazione sperimentale di granicoltura di Rieti;

prof. Cesare Sibilia, direttore della Stazione di patologia vegetale di Roma;

prof. Luigi Marimpietri, direttore della Stazione chimico agraria sperimentale di Roma.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate dal primo segretario contabile rag. Tullio Jannuzzi.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione, nonchè al segretario sarà corrisposto il trattamento previsto dalla legge 4 novembre 1950, n. 888.

La spesa relativa graverà sul cap. 7 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1950-51.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1951
Registro agricoltura e foreste n. 6, foglio n. 324. — BERITELLI

(2848)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria di merito del concorso per esami a centosessantuno posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze (gruppo A) riservato al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle finanze e dalle altre Amministrazioni statali (decreto Ministeriale 9 maggio 1949).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento per il personale dipendente dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni, sulla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, concernente la revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1949, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1949, registro Finanze n. 11, foglio n. 294, con il quale venne bandito un concorso per esami a centosessantuno posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze (gruppo A), riservato al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle finanze e dalle altre Amministrazioni statali;

Visto il decreto Ministeriale 5 settembre 1949, registrato il 26 ottobre 1949, registro Finanze n. 17, foglio n. 54, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice in seguito ai risultati del concorso per esami a centosessantuno posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze, bandito con decreto Ministeriale 9 maggio 1949:

COGNOME E NOME	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Votazione complessiva
1. Talice Maria Liana di Luigi	8,500	8,000	16,500
2. La Monica Vittorio fu Luigi	7,666	8,500	16,166
3. Dell'Ariccia Benedetto di Donato	7,333	8,520	15,853
4. Longo Luigi di Antonino, coniugato, due figli	7,333	8,500	15,833
5. Modica Francesco fu Salvatore, nato il 24 marzo 1921	7,833	8,000	15,833
6. Stocco Eduardo di Vincenzo, nato il 10 aprile 1922	7,833	8,000	15,833
7. D'Addio Mario di Salvatore, nato l'11 settembre 1923	7,833	8,000	15,833
8. Pistella Alessandro di Giuseppe	7,083	8,500	15,583
9. D'Anna Domenico di Nicola, combattente	7,000	8,500	15,500
10. Pelosi Felice di Domenico	7,000	8,500	15,500
11. Lembo Raffaele di Michelangelo	7,333	8,020	15,353
12. Cappai Michele di Pietro	7,333	8,000	15,333
13. Santaniello Vittorio di Giuseppe	7,250	8,000	15,250

COGNOME E NOME	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Votazione complessiva
14. Menichino Vittorio di Fortunato, combattente	7,750	7,250	15,000
15. Ventura Aldo di Stanislao, ufficiale di complemento	7,000	8,000	15,000
16. D'Agostino G. Batt. di Giuseppe, nato il 1° agosto 1922	8,500	6,500	15,000
17. Altana Ernesto fu Francesco, nato il 16 gennaio 1924	7,000	8,000	15,000
18. Oria Guglielmo di Giovanni	7,833	7,030	14,863
19. Esposito Angelina fu Francesco	7,333	7,520	14,853
20. De Chiara Giuseppe di Nicola	7,833	7,010	14,843
21. Lo Presti Michele fu Antonino	8,083	6,750	14,833
22. Russo Remo fu Marino	7,750	7,000	14,750
23. Venturini Luciano di Ferdinando	7,666	7,020	14,686
24. Vincenzi Mario fu Vincenzo	7,916	6,750	14,666
25. Pepe Vittorio di Antonio	7,500	7,150	14,650
26. Costantino Pietro di Vincenzo	7,833	6,750	14,583
27. Capezzuto Salvatore fu Erminio, combattente	7,000	7,500	14,500
28. Lamonaca Pietro di Giuseppe	7,500	7,000	14,500
29. Pietrantonio Luigi fu Giuseppe	7,416	7,020	14,436
30. Di Marco Salvatore di Matteo, combattente	7,416	7,000	14,416
31. Marcacci Oscar di Guido	7,416	7,000	14,416
32. Gaeta Agostino di Michele, combattente, ufficiale di complemento, nato il 18 ottobre 1918	7,333	7,000	14,333
33. Ghidoli Luigi fu Annibale, combattente, ufficiale di complemento, nato il 19 dicembre 1921	7,333	7,000	14,333
34. Di Pinto Gerardo fu Vito Nicola, ufficiale di complemento	7,333	7,000	14,333
35. Rossi Caterina fu Vitaliano, nata il 29 gennaio 1906	7,333	7,000	14,333
36. Genovesi Corrado fu Clodoveo, nato il 13 marzo 1922	7,083	7,250	14,333
37. Novel Giorgio di Pietro, nato il 21 maggio 1924	7,083	7,250	14,333
38. Vecchione Raffaele di Vincenzo, combattente	7,250	7,000	14,250
39. Parisi Giuseppe fu Francesco	7,250	7,000	14,250
40. Basso Tommaso di Eduardo, combattente	7,666	6,520	14,186
41. Pasciucco Ugo fu Carmelo	7,166	7,020	14,186
42. Irace Vittorio di Carlo	7,666	6,500	14,166
43. Pulcini Vinicio di Mario, ufficiale di complemento, coniugato	7,500	6,520	14,020
44. Bonavita Carlo di Carlo, ufficiale di complemento	7,000	7,020	14,020
45. Bernardi Emidio fu Sante, orfano di guerra, coniugato, quattro figli	8,000	6,000	14,000
46. De Liso Vincenzo fu Vincenzo, figlio d'invalido di guerra, combattente, coniugato, due figli	7,000	7,000	14,000
47. Talluto Angelo di Isidoro, ufficiale di complemento, coniugato	7,500	6,500	14,000
48. Giovannelli Angelo di Saverio, coniugato, due figli	7,000	7,000	14,000
49. Alma Gino di Luigi, nato il 4 aprile 1922	7,500	6,500	14,000
50. Carriaggio Salvatore di Vito, nato il 24 dicembre 1923	7,000	7,000	14,000
51. Donnamaria Giovanni fu Vincenzo, nato il 5 febbraio 1924	7,000	7,000	14,000
52. Crocetta Dario di Giuseppe, nato il 6 gennaio 1925	7,500	6,500	14,000
53. Piso Franco di Vincenzo, combattente	7,416	6,500	13,916
54. Vitale Salvatore fu Tommaso, coniugato, un figlio	7,416	6,500	13,916
55. Svizzeretto Raul di Giuseppe	7,166	6,700	13,866
56. Garofalo Italo fu Salvatore	7,833	6,020	13,853
57. De Crescenzio Gaetano di Giuseppe, invalido di guerra, combattente	7,083	6,750	13,833
58. Verga Valentino fu Luigi, reduce	7,333	2,500	13,833
59. Pagliuca Mario fu Pasquale, coniugato, un figlio	7,333	6,500	13,833
60. Venier Leandro di Umberto	7,000	6,800	13,800
61. Ricca Alfonso fu Antonio, coniugato, due figli	7,666	6,000	13,666
62. Danese Lucio di Nicola, nato il 25 luglio 1922	7,416	6,250	13,666
63. Simari Ugo fu Mariano, nato il 22 gennaio 1925	7,666	6,000	13,666
64. Cantiello Giovan Battista fu Martino, nato il 30 luglio 1925	7,166	6,500	13,666
65. Cerrato Francesco di Nicola, combattente	7,333	6,270	13,603
66. Grazzini Benedetto fu Oreste, combattente	7,333	6,250	13,583
67. Gatti Romeo fu Giuseppe, ufficiale di complemento, nato il 18 ottobre 1902	7,083	6,500	13,583
68. Gallina Edmondo fu Armando, ufficiale di complemento, nato il 28 aprile 1919	7,583	6,000	13,583
69. Quircio Antonio fu Costanzo, combattente, invalido di guerra	7,500	6,000	13,500
70. Rigale Raffaele fu Francesco, nato il 12 novembre 1922	7,000	6,500	13,500
71. Storaci Carmelo fu Luciano, nato il 9 luglio 1925	7,000	6,500	13,500
72. Giardini Domenico di Giovanni, figlio d'invalido di guerra	7,333	6,000	13,333
73. Raciti Salvatore fu Giuseppe, combattente	7,333	6,000	13,333
74. Cirillo Franco di Giovanni	7,250	6,020	13,270
75. Pressich Ottavio di Erminio, figlio d'invalido di guerra, combattente	7,250	6,000	13,250
76. Nardizzi Vincenzo di Ascanio, combattente	7,250	6,000	13,250
77. Denaro Ferdinando fu Alfio, coniugato, un figlio	7,250	6,000	13,250
78. Marcangeli Anita di Giuseppe,	7,250	6,000	13,250
79. Di Domenico Tito fu Pasquale, combattente	7,166	6,000	13,166
80. Santoro Arturo fu Vincenzo	7,166	6,000	13,166
81. Melchionna Antonino fu Armando, orfano di guerra	7,000	6,000	13,000
82. Greco Fernando di Oronzo, ufficiale di complemento, nato il 27 febbraio 1919	7,000	6,000	13,000
83. Camponi Giuseppe fu Flavio, ufficiale di complemento, nato il 30 marzo 1919	7,000	6,000	13,000
84. Panza Espedito di Michele, coniugato, un figlio, nato il 2 gennaio 1924	7,000	6,000	13,000
85. La Paglia Pietro fu Vincenzo, nato il 18 settembre 1917	7,000	6,000	13,000
86. Finocchioli Lina di Ottavio, nata il 15 aprile 1926	7,000	6,000	13,000
87. Pitrè Giuseppe di Antonio, nato il 5 gennaio 1927	7,000	6,000	13,000

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1) Talice Maria Liana di Luigi, estranea all'Amministrazione finanziaria;
2) La Monica Vittorio fu Luigi;
3) Dell'Ariccia Benedetto di Donato;
4) Longo Luigi di Antonino, coniugato, due figli;
5) Modica Francesco fu Salvatore, nato il 24 marzo 1921;
6) Stocco Eduardo di Vincenzo, nato il 10 aprile 1922;
7) D'Addio Mario di Salvatore, nato l'11 settembre 1923, estraneo all'Amministrazione finanziaria;

8) Pistella Alessandro di Giuseppe, estraneo all'Amministrazione finanziaria;
9) D'Anna Domenico di Nicola, combattente;
10) Pelosi Felice di Domenico;
11) Lembo Raffaele di Michelangelo;
12) Cappai Michele di Pietro, estraneo all'Amministrazione finanziaria;
13) Santaniello Vittorio di Giuseppe;
14) Menichino Vittorio di Fortunato, combattente, estraneo all'Amministrazione finanziaria;
15) Ventura Aldo di Stanislao, ufficiale di complemento;
16) D'Agostino Giovan Battista di Giuseppe, nato il 1° agosto 1922;
17) Altana Ernesto fu Francesco, nato il 16 gennaio 1924;
18) Oria Guglielmo di Giovanni;
19) Esposito Angelina fu Francesco;
20) De Chiara Giuseppe di Nicola;
21) Lo Presti Michele fu Antonino, estraneo all'Amministrazione finanziaria;
22) Russo Remo fu Marino;
23) Venturini Luciano di Ferdinando;
24) Vincenzi Mario fu Vincenzo, estraneo all'Amministrazione finanziaria;
25) Pepe Vittorio di Antonio;
26) Costantino Pietro di Vincenzo;
27) Capezzuto Salvatore fu Erminio, combattente;
28) Lamonaca Pietro di Giuseppe;
29) Pietrantonio Luigi fu Giuseppe, estraneo all'Amministrazione finanziaria;
30) Di Marco Salvatore di Matteo, combattente;
31) Marcacci Oscar di Guido;
32) Gaeta Agostino di Michele, combattente, ufficiale di complemento, nato il 18 ottobre 1918;
33) Ghidoli Luigi fu Annibale, combattente, ufficiale di complemento, nato il 19 dicembre 1921;
34) Di Pinto Gerardo fu Vito Nicola, ufficiale di complemento;
35) Rossi Caterina fu Vitaliano, nata il 29 gennaio 1906;
36) Genovesi Corrado fu Clodoveo, nato il 13 marzo 1922;
37) Novel Giorgio di Pietro, nato il 21 maggio 1924;
38) Vecchione Raffaele di Vincenzo, combattente;
39) Parisi Giuseppe fu Francesco;
40) Basso Tommaso di Eduardo, combattente;
41) Pasciucco Ugo fu Carmelo;
42) Irace Vittorio di Carlo, estraneo all'Amministrazione finanziaria;
43) Pulcini Vinicio di Mario, ufficiale di complemento, coniugato, estraneo all'Amministrazione finanziaria;
44) Bonavita Carlo di Carlo, ufficiale di complemento, estraneo all'Amministrazione finanziaria;
45) Bernardi Emidio fu Sante, orfano di guerra, coniugato, quattro figli;
46) De Liso Vincenzo fu Vincenzo, figlio d'invalido di guerra, combattente, coniugato, due figli;
47) Talluto Angelo di Isidoro, ufficiale di complemento, coniugato;
48) Giovannelli Angelo di Saverio, coniugato, due figli;
49) Alma Gino di Luigi, nato il 4 aprile 1922;
50) Carriaggio Salvatore di Vito, nato il 24 dicembre 1923;
51) Donnamaria Giovanni fu Vincenzo, nato il 5 febbraio 1924;
52) Crocetta Dario di Giuseppe, nato il 6 gennaio 1925;
53) Piso Franco di Vincenzo, combattente;
54) Vitale Salvatore fu Tommaso, coniugato, un figlio;
55) Svizzeretto Raul di Giuseppe;
56) Garofalo Italo fu Salvatore;
57) De Crescenzio Gaetano di Giuseppe, invalido di guerra, combattente;
58) Verga Valentino fu Luigi, reduce;
59) Pagliuca Mario fu Pasquale, coniugato, un figlio;
60) Venier Leandro di Umberto;
61) Ricca Alfonso fu Antonio, coniugato, due figli;
62) Danese Lucio di Nicola, nato il 25 luglio 1922;
63) Simari Ugo fu Mariano, nato il 22 gennaio 1925;
64) Cantiello Giov. Battista fu Martino, nato il 30 luglio 1925;
65) Cerrato Francesco di Nicola, combattente;
66) Grazzini Benedetto fu Oreste, combattente, estraneo all'Amministrazione finanziaria;
67) Gatti Romeo fu Giuseppe, ufficiale di complemento, nato il 18 ottobre 1902;
68) Gallina Edmondo fu Armando, ufficiale di complemento, nato il 28 aprile 1919;
69) Quircio Antonio fu Costanzo, combattente, invalido di guerra, estraneo all'Amministrazione finanziaria;
70) Rigale Raffaele fu Francesco, nato il 12 novembre 1922;
71) Storaci Carmelo fu Luciano, nato il 9 luglio 1925, estraneo all'Amministrazione finanziaria;
72) Giardini Domenico di Giovanni, figlio d'invalido di guerra, estraneo all'Amministrazione finanziaria;
73) Raciti Salvatore fu Giuseppe, combattente, estraneo all'Amministrazione finanziaria;
74) Cirillo Franco di Giovanni;
75) Pressich Ottavio di Erminio, figlio d'invalido di guerra, combattente;
76) Nardizzi Vincenzo di Ascanio, combattente;
77) Denaro Ferdinando fu Alfio, coniugato, un figlio;
78) Marcangeli Anita di Giuseppe;
79) Di Domenico Tito fu Pasquale, combattente;
80) Santoro Arturo fu Vincenzo;
81) Melchionna Antonino fu Armando, orfano di guerra;
82) Greco Fernando di Oronzo, ufficiale di complemento, nato il 27 febbraio 1919;
83) Camponi Giuseppe fu Flavio, ufficiale di complemento, nato il 30 marzo 1919;
84) Panza Espedito di Michele, coniugato, un figlio, nato il 2 gennaio 1924;
85) La Paglia Pietro fu Vincenzo, nato il 18 settembre 1917;
86) Finocchioli Lina di Ottavio, nata il 15 aprile 1926;
87) Pitrè Giuseppe di Antonio, nato il 5 gennaio 1927.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 maggio 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1951
Registro Finanze n. 14, *foglio n.* 392. — LESEN

(2793)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.